



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## **ART Confcommercio Imprese per l'Italia ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO**

**Associazione Nazionale Distributori, Produttori e Rivenditori di prodotti per la  
tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa**

# **STATUTO**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 22 maggio 2023**

# ART Confcommercio Imprese per l'Italia

## ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO

Associazione Nazionale Distributori, Produttori e Rivenditori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa

### PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. **ART - ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI, PRODUTTORI E RIVENDITORI DI PRODOTTI PER LA TAVOLA, LA CUCINA, IL REGALO E LA DECORAZIONE DELLA CASA** si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'Associazione, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone per le imprese e per la società civile;
  - c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
  - d) la solidarietà fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - e) la responsabilità verso gli associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
  - f) la eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
  - h) l'europesismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento e per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
  - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
  - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
  - d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
  - e) condotta morale e professionale integra degli Associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interno o esterni alla Associazione;
  - f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
  - g) dovere di garantire la migliore qualità della immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione di ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

#### Art. 1

### **DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA**

1. E' costituita l'Associazione nazionale distributori, produttori e rivenditori di prodotti per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della casa (in breve, ART Confcommercio Imprese per l'Italia - ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO ovvero solo ART) per la rappresentanza e la tutela sul piano nazionale degli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nei settori rappresentati.
2. L'Associazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne

accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

3. ART si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. ART aderisce altresì, in qualità di Socio costituente, a "Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" (in breve, "Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" oppure "Unione") accettandone integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi e in particolare del Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deliberazioni del Collegio arbitrale di Unione.
5. ART si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
6. ART prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
7. ART prende atto altresì che la Confederazione, per l'ipotesi di trasgressione delle norme relative all'adozione ed uso della denominazione e del logo confederali commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
8. ART non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.

9. ART ha sede in Milano e la sua durata è illimitata.

Art. 2

### **FINALITÀ**

1. ART nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
  - a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
  - b) svolgere azione di sensibilizzazione e di comunicazione sui temi della cultura della tavola e della casa, allo scopo di valorizzare le componenti sociali, culturali ed estetiche dei prodotti rappresentati;
  - c) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  - d) svolgere attività di consulenza ed assistenza su tutte le principali tematiche che interessano le imprese associate;
  - e) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa ed accordo di carattere economico o finanziario, mediante l'assistenza tecnica dei competenti uffici confederali;
  - f) adottare, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
  - g) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
  - h) promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate e per lo sviluppo del mercato di riferimento;
  - i) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

Art. 3

### **SOCI**

1. ART è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
2. Possono aderire ad ART in qualità di:

- A) **SOCI EFFETTIVI:** le imprese che svolgono attività in qualità di importatori, produttori, distributori, editori e rivenditori al dettaglio di prodotti per la tavola, la cucina, l'ornamentazione, il regalo ed il complemento d'arredo, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
- B) **SOCI SOSTENITORI:** le imprese, gli enti, le associazioni, i professionisti aventi oggetto di attività diverso da quello dei Soci Effettivi, ma comunque attinente, funzionale, complementare o di servizio rispetto ai settori rappresentati da ART. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
3. L'adesione all'Associazione presuppone che gli interessati presentino apposita domanda ai sensi del presente Statuto accettandolo integralmente nel comune e superiore interesse.

#### Art. 4

### **ADESIONE - MODALITÀ E CONDIZIONI**

1. Chi intende acquisire la qualità di Socio deve farne specifica richiesta a mezzo di domanda di ammissione rispettando i requisiti di forma e di sostanza richiesti dal Consiglio, che è tenuto a deliberare sulla domanda alla prima riunione successiva.
2. Ove il Consiglio respinga la domanda o ne ritardi l'esame è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri di Unione.
3. Non possono essere Soci i minori, gli interdetti, i falliti, gli inabilitati.

#### Art. 5

### **DECADENZA E DIMISSIONI**

1. La qualità di Socio perdura sino alle dimissioni o alla decadenza.
2. Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio precedente a quello in cui avranno effetto
3. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, scorretto comportamento, sopravvenuta carenza dei requisiti per l'ammissione e per manifesta violazione del principio di lealtà e probità nei confronti dell'Associazione o di altri Soci.

4. Contro la pronuncia di decadenza è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri il quale delibera in merito.
5. La sospensione o la decadenza non può mai dare diritto a risarcimento di danni né a restituzione di quota che per quanto di competenza è sempre dovuta.

#### Art. 6

### **OBBLIGHI ASSOCIATIVI**

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione ad ART attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali e di Unione, secondo il dettato dell'art. 1 comma 4 del presente Statuto.
2. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ART non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
3. Ciascun operatore che entra a far parte di ART è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
4. L'adesione ad ART comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto confederale e da quello di Unione. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati ad ART è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.
5. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati ART e la Confederazione promuovono, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra ART e gli altri livelli del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.
6. I Soci sono tenuti alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto ed a comunicare tempestivamente all'Associazione gli eventuali cambiamenti di domicilio e la sostituzione dei rappresentanti e titolari.

7. I Soci si intendono vincolati alla Associazione per i primi due anni e successivamente di anno in anno fino a che non abbiano dato la disdetta per lettera raccomandata indirizzata al Presidente tre mesi prima della scadenza del loro impegno, con effetto dall'anno solare successivo. Nel caso di cessazione di esercizio il Socio è tenuto a corrispondere l'intero contributo relativo all'anno sociale in corso.
8. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
9. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### Art. 7

### **ORGANI**

1. Sono Organi della Associazione:
  - a) L'Assemblea;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 8

### **CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA, SVOLGIMENTO, INCOMPATIBILITA'**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto confederale, fanno parte del sistema, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema.
2. Gli organi di ART vengono eletti a scrutinio segreto.
3. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni. L'efficacia della presente disposizione decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenuta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2015.



5. Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o degli Statuti di Confcommercio e di Unione o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
6. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4 commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
7. La carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
8. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta
9. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad ART.

#### Art. 9

#### **ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni Socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio, ma a nessuno potranno essere conferite più di tre deleghe.

Art. 10

**ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO**

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 25% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata per fax, posta elettronica o in altro modo idoneo con preavviso di almeno cinque giorni.
7. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza l'Assemblea nomina il Presidente dell'adunanza.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio-video collegati (*full audio-video conference*).

In tali casi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione del suo svolgimento esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico.

Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente, il Segretario, o l'eventuale Notaio, si trovino nel medesimo luogo.

Qualora l'Assemblea sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante o, qualora richiesto, il Notaio,

unitamente alla o alle persone eventualmente incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra gli associati, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano all'Assemblea in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti all'Assemblea.

## Art. 11

### **ASSEMBLEA: COMPETENZE**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
  - b) elegge ogni quattro anni tra i suoi componenti da 9 a 19 membri del Consiglio Direttivo, nel numero da essa stessa determinato prima delle operazioni di voto, nonché i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) approva il Rendiconto dell'esercizio precedente, inoltrandolo successivamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili;
  - d) approva il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - e) determina l'ammontare dei contributi associativi;
  - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno
  
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
  - a) le modifiche del presente Statuto, previa comunicazione a Confcommercio Imprese per l'Italia e ad Unione;
  - b) lo scioglimento dell'Associazione;
  - c) il recesso di ART da Confcommercio Imprese per l'Italia e/o da Unione.
  - d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
  - e) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
  
3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, ART si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi,

già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

#### Art. 12

### **ASSEMBLEA: VALIDITÀ**

1. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
2. La modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza del 50% più uno dei suoi componenti e che rappresenti almeno il 40% dei voti complessivi.
3. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o da Unione è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 70% dei suoi componenti e che rappresenti almeno il 45% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
4. Le votazioni in genere avvengono a scrutinio palese, salvo che riguardino persone o nei casi in cui l'Assemblea deliberi diversamente.

#### Art. 13

### **CONSIGLIO: COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale tra i rappresentanti delle aziende associate ed è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri in modo da assicurare un'equa rappresentanza delle diverse componenti associative. Ove il Consiglio ravvisi particolare motivo di opportunità, nell'interesse dell'Associazione, può procedere alla nomina per cooptazione di altri Consiglieri scelti tra gli associati, con un massimo di tre membri e purché i componenti del Consiglio non siano superiori a diciannove.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso potrà provvedere alla cooptazione tra gli associati, senza alcun vincolo di cooptare i non eletti in sede di Assemblea elettiva.

3. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
4. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese vive giustificate, purché il rimborso sia richiesto dal Consigliere e sia autorizzato dal Presidente.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Associazione che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario.
6. L'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica, fax, lettera o altro mezzo idoneo, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
7. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di oggettiva e comprovata urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.
8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.
10. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con alcuni intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, nonché con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (*full audio-video conference*).

In tali casi, l'avviso di convocazione dovrà contenere anche l'indicazione delle modalità audio-video alternative alla partecipazione fisica dei membri, l'eventuale indicazione dello svolgimento della riunione esclusivamente in audio-video conferenza, nonché le modalità per l'espressione dell'eventuale voto elettronico. Qualora la riunione si svolga esclusivamente per audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Qualora la riunione sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Segretario verbalizzante.

Resta inteso che in qualunque caso, dovrà essere garantita parità di trattamento tra i componenti il Consiglio, e dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano alla riunione in audio-videoconferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla riunione.

Art. 14

**CONSIGLIO: COMPETENZE**

1. Il Consiglio Direttivo, organo Direttivo dell'Associazione, è diretta emanazione dell'Assemblea e viene da questa eletto nel corso dell'Assemblea ordinaria. Nel suo seno elegge il Presidente, da uno a tre Vice Presidenti, tra i quali, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario.
2. Il Consiglio può delegare poteri ai singoli Consiglieri ed a terzi secondo necessità.
3. Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicario, si riunisce previa convocazione per coordinare l'attività dell'Associazione e quanto altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore determinante.
5. Viene redatto verbale sommario delle sedute e delle deliberazioni.
6. Si considera decaduto dalla carica il Consigliere nei cui confronti sia venuto a cessare il rapporto organico con l'Azienda che egli rappresentava al momento della sua nomina.
7. Il Consiglio Direttivo:
  - a) Attua le deliberazioni dell'Assemblea
  - b) Costituisce Commissioni consultive permanenti e Gruppi di lavoro ad hoc e può deliberare la costituzione di Sezioni che raggruppino le aziende associate in base alla tipologia di attività svolta;
  - c) Decide sull'ammissione o meno ad associato;
  - d) Predisporre ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea, redatti secondo lo schema predisposto da Confcommercio Imprese per l'Italia;
  - e) Propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
  - f) delibera su quanto necessario per la tutela del patrimonio e su ogni altra questione rimessa alla sua competenza.

Art. 15

**PRESIDENTE**

1. Il Presidente, cui spetta la firma sociale:
  - a) amministra e rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirige la discussione e determina il modo delle votazioni, firma con il Segretario il Verbale e gli atti sociali, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie;
  - b) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi, a persone di speciale competenza. Provvede alla designazione e partecipazione in consessi, Enti e commissioni in quanto di competenza dell'Associazione, delegando anche estranei purché di riconosciuta capacità tecnica.
3. Il Presidente, per questioni di particolare importanza, potrà avvalersi della collaborazione di uno speciale Comitato, composto dai Vice Presidenti nonché da esperti scelti anche al di fuori del Consiglio;
4. Il Presidente cura l'Amministrazione dell'Associazione, in base alle deliberazioni adottate dall'Assemblea in materia finanziaria.
5. Presso "ART - Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. L'efficacia della presente disposizione decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenuta in occasione dell'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2015.

Art. 16

**VICE PRESIDENTE VICARIO**

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dall'inizio della *vacatio*.

Art. 17

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra soggetti non appartenenti al sistema associativo. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
5. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
6. Qualora l'Assemblea elettiva deliberi in tal senso, anziché un Collegio di tre componenti può essere eletto un Revisore unico, purché avente i requisiti di cui al precedente comma 3.

#### Art. 18

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. ART si avvale del Collegio dei Probiviri di Unione, al quale è demandata ogni controversia relativa alla applicazione del presente Statuto ed ogni questione per la quale il presente Statuto prevede la decisione da parte del Collegio stesso.

#### Art. 19

### **SEGRETARIO**

1. Il Segretario di "ART - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione.
2. Il Segretario:
  - a) è responsabile della Segreteria degli Organi associativi;
  - b) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
  - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  - d) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
  - e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - f) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del rendiconto alle scritture contabili;
  - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo.



3. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualunque attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti facenti parte del sistema confederale ovvero diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 20

**PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
  - b) delle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi della Associazione sono forniti da:
  - a) contributi sindacali ordinari;
  - b) contributi sindacali integrativi;
  - c) contributi sindacali straordinari;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) proventi vari.
3. La quota non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
4. Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Il bilancio di previsione e consuntivo non può superare le somme delle quote associative più le riserve.
6. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed eventuali eccedenze e sopravvenienze attive saranno riportate a nuovo, non si procederà mai a ripartizioni di utili e di attività che andranno ad accrescimento del patrimonio.

Art. 21

**SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Associazione si richiede l'Assemblea Straordinaria che delibera a maggioranza assoluta dei Soci anche per quanto riguarda la nomina del o dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio a favore di Ente Morale.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia e di Unione, in quanto compatibili, e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 23

**NORMA TRANSITORIA**

1. Gli Organi in carica al momento della approvazione del presente Statuto giungono alla scadenza naturale del loro mandato sulla base dello Statuto vigente al momento della loro elezione.
2. Le norme del presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 marzo 2015, relative alla durata del mandato degli Organi, al limite del doppio mandato consecutivo del Presidente, ai requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri si applicano a partire dal primo rinnovo degli Organi successivo alla approvazione dello Statuto stesso.